



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO,
CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI,
PIROVANO, POTENTI, ROMEO, STEFANI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2023

Norme per la tutela e valorizzazione dei locali storici

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende promuovere e valorizzare i locali storici, che sono uno spaccato della storia e della cultura dei territori nei quali sono nati e fortemente radicati e che sono depositari di tradizioni che continuano ad essere tramandate di generazione in generazione. Mai come in questo momento è sentita l'esigenza di provvedere alla tutela dell'importante presidio storico e sociale rappresentato da queste piccole imprese, per via del riacutizzarsi di una latente crisi che, originata nel 2008 dalla crisi finanziaria innescata dai mutui *sub prime* americani, è andata via via crescendo, fino ad esplodere con la pandemia da COVID-19, e perdurando tutt'ora.

Non solo i centri storici, ma anche le vie più periferiche, sono da anni interessati da un lento e profondo cambiamento, sensibilmente accelerato dalla pandemia, prima, e dalla crisi energetica poi, per effetto del quale sono via via scomparse molte attività di vicinato e di quartiere, lasciando spazio allo sviluppo di realtà commerciali di grandi dimensioni, spesso collegate a multinazionali che non hanno nessun legame con il territorio e le sue tradizioni. E' indubbio come questi eventi, e in particolare la pandemia, determinante per la forte espansione del commercio *on line*, abbiano contribuito a ridisegnare il volto delle nostre città, arrivando a modificare gli stili di vita e le abitudini dei cittadini stessi.

Dalle ultime analisi elaborate dal Centro studi di Confcommercio emerge come, nel periodo tra il 2012 e il 2022, siano scomparse, complessivamente, oltre 100.000 imprese di settore, con particolare riferimento ai centri storici, dove peraltro si è assistito,

negli stessi anni, ad una trasformazione del tessuto commerciale, segnata dalla riduzione di negozi e botteghe tradizionali, che hanno lasciato il posto a grandi catene oppure a piccoli negozi di minuteria cinese.

Il venir meno della vivacità dei locali di prossimità, specie nei centri più piccoli, oltre a comportare la perdita di un'importante riferimento di aggregazione, provoca anche la dispersione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni, custodito dalle piccole imprese, facendo venir meno un tratto identitario del territori locali, rendendoli soggetti a fenomeni di abbandono e di degrado.

Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto interventi urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, novellando l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e prevedendo in particolare l'introduzione del comma 1-*bis*, che recita: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-*bis*, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione ».

Le espressioni di identità culturale collettiva previste dalle convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la

promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 17 ottobre 2003 e il 20 ottobre 2005, rese esecutive dalle leggi n. 167 del 2007 e n. 19 del 2007, sono infatti state rese assoggettabili alle disposizioni del codice dei beni cultura e del paesaggio. Da qui la necessità, alla luce del valore espresso dai locali storici, di tutelarli e valorizzarli attraverso il riconoscimento degli stessi come veri e propri beni culturali, da sostenere e difendere, in quanto espressione della storia, della cultura e delle tradizioni dei territori locali, oltre che elemento di conservazione e promozione dell'interesse turistico.

Con la tutela dei locali storici, si intende dunque provvedere alla salvaguardia dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e artigianali e alberghieri che presentano una tradizione di esercizio al pubblico, al fine di mantenere la presenza nelle città di attività tradizionali e delle loro caratterizzazioni

morfologiche di pregio storico e artistico. Al riguardo, i comuni possono destinare parte delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei locali storici, istituito dall'articolo 4, del presente disegno di legge, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a favore delle piccole realtà storiche, sotto forma di contributi a sostegno dei costi di affitto ovvero di restauro dei locali, nonché di agevolazioni fiscali.

Le risorse del fondo sono inoltre utilizzate per finanziare campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado, con l'obiettivo di avvicinare le giovani generazioni a queste realtà locali, facendo loro riscoprire la storia e le tradizioni del territorio attraverso la conoscenza dell'importante patrimonio da esse custodito, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato riconosce il patrimonio dei locali storici, li tutela e li valorizza quali beni a rilevanza culturale e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

Art. 2.

(Definizione di locali storici e requisiti)

1. Ai fini della presente legge, la qualifica di locale storico è riconosciuta alle attività commerciali, nonché agli esercizi pubblici, alle imprese artigiane e agli esercizi alberghieri, in considerazione della loro natura di beni a rilevanza culturale meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale.

2. Per il riconoscimento della qualifica di « locale storico » le attività economiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) abbiano svolto nello stesso locale, per almeno settanta anni, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b) siano insediate nelle zone territoriali omogenee *A*) o equipollenti dei comuni, come definite ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione degli esercizi alberghieri;

c) siano connotati da un particolare interesse storico, culturale, artistico o legato alle tradizioni locali o merceologiche, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.

3. La qualificazione di cui al comma 2 è mantenuta, in caso di subentro nella titolarità negli esercizi sede di locali storici, a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività dei precedenti esercizi sia per quanto riguarda il settore merceologico che le modalità di vendita o di produzione nonché le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini.

4. La qualificazione di cui al comma 2 è mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora l'attività sia gestita da almeno due generazioni consecutive da una medesima famiglia, a condizione che sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione.

Art. 3.

(Istituzione dell'elenco regionale dei locali storici)

1. Ai fini del mantenimento, della tutela, della promozione e dello sviluppo dei locali storici presenti nel proprio territorio, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono un apposito piano e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

2. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 1, provvede:

a) al censimento dei locali storici situati nel territorio regionale, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione dei locali storici;

b) all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici.

3. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 2, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

4. Copia della documentazione di cui al comma 2 è trasmessa dalla regione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, presso il quale è istituito l'elenco nazionale dei locali storici.

5. Periodicamente la regione provvede all'aggiornamento dell'elenco regionale, di cui al comma 2, lettera b), inviandone copia al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale dei locali storici.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo per la tutela e valorizzazione dei locali storici)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dei locali storici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per il funzionamento e per la ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite fra le regioni, tenuto conto del numero di locali storici riconosciuti, e sono destinate ai comuni per l'attuazione e l'aggiornamento del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni possono prevedere la

destinazione di parte delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1, all'adozione di contributi per l'affitto a favore dell'esercente locatario ovvero per il restauro per l'esercente proprietario di un locale storico, nonché l'applicazione di riduzioni o di esenzioni dalle imposte o dai tributi posti a carico dei locali storici.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi per avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dai locali storici nell'ambito del territorio regionale, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00